

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**La seduta comincia alle 9.**

ADRIA BARTOLICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Corleone, Marongiu e Rivera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate nonché alla acquisizione ed alla utilizzazione di dati del traffico telefonico nei confronti del deputato Giudice (Doc. IV, n. 15/A) (ore 9,07).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate nonché alla acquisizione ed alla

utilizzazione di dati del traffico telefonico nei confronti del deputato Giudice (Doc. IV, n. 15/A).

Preciso che la Camera è chiamata ad effettuare quattro votazioni:

a) sulla richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere;

b) sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate su utenze diverse da quella in uso all'onorevole Giudice e nelle quali tuttavia uno degli interlocutori è stato individuato nel medesimo onorevole Giudice (le cui trascrizioni sono allegate alla richiesta);

c) sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione (nei confronti dell'onorevole Giudice) dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso a Valerio Infantino (riportati per esteso nel testo della richiesta);

d) sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione e alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'onorevole Giudice.

La Giunta propone la concessione di tutte le autorizzazioni richieste nei confronti del deputato Gaspare Giudice.

**(Contingentamento dei tempi dell'esame - Doc. IV, n. 15/A)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 30 giugno e 7 luglio della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24,

comma 7, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del Doc. IV, n. 15-A, che risultano così ripartiti:

relatore: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

gruppo misto: 30 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 10 minuti per ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 10 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; CCD 6 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 50 minuti;

forza Italia: 1 ora e 7 minuti (comprensivo di un tempo aggiuntivo di 30 minuti, trattandosi del gruppo di appartenenza del deputato Giudice);

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 27 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 22 minuti;

UDR: 21 minuti;

rinnovamento italiano: 20 minuti.

**(Discussione - Doc. IV, n. 15/A)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Signor Presidente, prima di iniziare la mia relazione, vorrei sapere complessivamente quanto tempo mi sia stato riservato, perché ieri fui informato che potevo disporre di 25 minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, dal contingentamento risultano 15 minuti.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Non so cosa riuscirò a dire, proverò comunque a rendere compatibile con la brevità del tempo ...

PRESIDENTE. Lei intervenga, faccia la sua relazione!

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Con la brevità del tempo che mi è stato concesso proverò a fare una sintesi per davvero non facile di una vicenda estremamente complessa, ricca di episodi, di questioni, di temi, di problemi, di fatti e direi anche di misfatti. Cercherò di procedere con riferimento a punti particolari di questa vicenda.

Non posso tuttavia non iniziare con il dichiarare anche in questa sede, come ho già fatto in Giunta, il mio imbarazzo nell'occuparmi di questa vicenda; un imbarazzo, un disagio che non deriva tanto dalla natura della questione (è un sentimento che riguarda un po' tutti), né dalla fatica non lieve che ha comportato l'esame di un documento di dimensioni direi enciclopediche su spaccati siciliani molto inquietanti, corredato ed arricchito peraltro da otto faldoni di documenti e carte. Il disagio deriva piuttosto da quello che già in Giunta definii, e che qui ribadisco, essere per me una sorta di invincibile ambiguità, direi una mancanza di chiarezza del quadro culturale di riferimento cui riportare le nostre valutazioni e le nostre scelte. Si tratta di una materia estremamente complessa, come tutti si renderanno conto, nella quale vi è il rischio che provvedimenti del Parlamento si sovrappongano a provvedimenti del giudice, ma per la verità vi è anche il rischio opposto.

Tutto questo in assenza di punti di orientamento certo, perché — questa è almeno la mia sensazione — per quanti sforzi in altre occasioni e ritengo anche in questa si siano fatti nella ricerca di punti di orientamento, siamo sempre pervenuti, a mio avviso, a soluzioni che nel complesso non sono del tutto appaganti. Tuttavia credo che bisogna porsi il problema.

In Giunta — qui non le ripeto — affidai alla benevolenza dei colleghi osservazioni poco riflessive sulla materia; colgo l'occasione per suggerire che questo riesame dell'articolo 68 per rideterminarne i criteri di attuazione possa comportare anche una attenzione più vasta all'intero impianto dell'articolo 68, visto con riferimento ad una rimediazione forte del problema dei rapporti tra i poteri dello Stato.

Tuttavia, in attesa di regole di orientamento certo, bisogna porsi il problema. Sul punto in oggetto, in Giunta ed in aula, si sono confrontate, in altre occasioni, posizioni assai diverse, rispetto alle quali ho sempre ritenuto e ritengo che il cosiddetto *fumus persecutionis*, da taluni indicato come unico paradigma di valutazione, non possa essere risolutivo del problema. Se infatti così fosse, questa sola verifica negativa, peraltro agevole, risolverebbe il problema; anzi in questa fattispecie il problema neppure sorgerebbe, visto che la serena sobrietà dell'impegno del GIP esclude qualsiasi ipotesi di intenzionale persecuzione.

Sorvolo su altri apprezzamenti e tuttavia non posso fare a meno di dire che il documento giudiziario al nostro esame, ampio, articolato, si segnala per un sereno approfondimento dei fatti, soprattutto per l'assenza di qualsiasi condizionamento ideologico esterno, direi per una forte critica e controllo del materiale investigativo e probatorio raccolto, nonché per un corretto approccio alle varie tematiche che in questa vicenda si pongono.

Dico questo soprattutto in relazione al problema delle intercettazioni telefoniche, alle quali farò riferimento alla fine, perché è un tema suggestivo sul quale tuttavia il GIP ha saputo conservare neu-

tralità per quanto riguarda il problema cardine della esecuzione dell'arresto rispetto a quello della utilizzazione delle conversazioni che nella prospettazione dell'accusa potevano pur avere indicazioni utili ai fini che il documento giudiziario si è proposto.

Come dicevo, dobbiamo darci una regola. Mi sono sempre chiesto quale possa essere tale regola. Essa non può consistere in quella, di scarsa praticabilità e di assai dubbia compatibilità democratica, di respingere sempre e comunque, per una sorta di difesa castale, ogni richiesta di privazione della libertà personale di un membro del Parlamento. Questa sarebbe una regola contraria allo spirito della nostra Costituzione, che si fonda sull'indefettibile principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini, anche se essi sono deputati o senatori.

Certo, in un ordinamento come il nostro, strutturato sulla divisione dei poteri, l'elevatezza dello *status* del parlamentare impone che egli sia posto al riparo da eccessi o abusi del potere giudiziario, anche per le conseguenze che tali eccessi od abusi finirebbero per provocare sull'ordinato esercizio della funzione primaria dello Stato, cioè sull'esercizio della sovranità popolare nel momento della formazione della legge. Quindi, la soluzione del problema va ricercata, a mio avviso, nell'ambito della generale funzione di garanzia a presidio della quale vi è l'autorizzazione del Parlamento; un'autorizzazione che, proprio per il principio della divisione dei poteri, non partecipa e non può partecipare dei caratteri della giurisdizione e quindi non può assumere, in una prospettiva di giustizia politica, la sostanza di un ulteriore specialissimo grado di giudizio.

Il problema, pertanto, è quello di stabilire i limiti, la natura e la portata di queste garanzie, le quali pur evocano in certa misura l'istituto del controllo; ovviamente un controllo che non è quello giurisdizionale in senso stretto, teso a rilevare vizi tipici sostanziali o processuali degli atti, sanzionabile sul piano delle previsioni contenute nell'ordinamento giu-

ridico, ma si deve trattare di un controllo teso ad accertare se, nell'esercizio dei poteri di coercizione, il giudice abbia in certa misura ecceduto, abbia forzato sotto il profilo della ricostruzione del fatto o della interpretazione della norma il materiale alla sua valutazione. In altri termini, si deve trattare di un controllo che tenda ad accertare eventuali anomalie sostanziali o procedurali in qualche modo indicative di una sorta di accanimento, di una persecuzione non intenzionale e tuttavia non meno rilevante sotto il profilo dell'indagine che al giudice si pone.

Ciò detto, prima di procedere — ed è questo il secondo punto che sottopongo alla vostra attenzione — esaminando i percorsi argomentativi seguiti dal GIP, devo dire che il GIP stesso ci propone l'esplorazione di contesti mafiosi per la verità inquietanti. Non è una mafia sanguinaria, tuttavia è una mafia non meno inquietante, inquinante, ingombrante. È una mafia che propone rapporti scellerati tra potere economico ed imprenditoriale, potere mafioso e potere politico.

Prima di procedere nel controllo di questo materiale, credo non sia inopportuno — queste ricerche ovviamente non sono mie, ma le ricavo dai documenti che ci sono stati offerti — far cenno alle condizioni storico-ambientali del tempo che qui viene in considerazione, che servono in qualche modo a chiarire come e perché — questo è il quesito che si è posto all'autorità giudiziaria — un uomo inserito in gangli vitali dell'economia ed anche della politica abbia potuto cedere alle suggestioni di una associazione di tipo mafioso.

Non è inopportuno, dicevo, far cenno alle condizioni storico-ambientali del tempo che qui viene in considerazione, che sono poi gli anni ottanta e novanta, durante il quale, per avvenuti mutamenti strutturali e strategici dell'organizzazione mafiosa, se ne realizzò un allargamento, per così dire, della base sociale, con conseguente diversificazione delle metodiche di azione e degli obiettivi di espansione rivolti verso aree socio-economiche

fino ad allora rimaste sostanzialmente estranee all'attività di stretta pratica mafiosa.

Sul punto risultano alle autorità giudiziarie isolate ed anche extraisolane, anche per definitivi riscontri maturati in altri processi, acquisizioni difficilmente contestabili. Quindi, il quadro di riferimento delle indagini riguardanti il parlamentare Giudice è quello di questo stretto rapporto, di questo connubio ormai storizzato tra potere politico, potere imprenditoriale e potere mafioso, consolidatosi nel corso di almeno un decennio.

Tale fenomeno si è caratterizzato nel tempo per un significativo dinamismo: si è infatti passati da una fase in cui a questo sodalizio partecipavano solo il potere imprenditoriale e quello politico, in una logica spartitoria, e nel quale la mafia interveniva dall'esterno per imporre tangenti, pizzi ed altre imposizioni del genere, ad una fase più dinamica in cui la mafia, vuoi per porre meglio a profitto quello che ricavava dalle sue azioni, vuoi per ricercare nuovi canali di riciclaggio, ha preferito partecipare in prima persona a questo patto.

Si è quindi determinato un rapporto trilatero fra potere mafioso, potere politico e potere economico o imprenditoriale. Si sono quindi venute realizzando — anche questo appartiene ormai alla storia cupa della mafia — vere e proprie coinvoltefferenze affaristico-criminali ed ha preso di conseguenza corpo il progressivo inquinamento di settori sani dell'economia isolana da parte di gruppi di sicura e forte caratura mafiosa.

Siffatti mutamenti di obiettivo e di struttura dell'organizzazione delinquenziale sono stati favoriti, come dicevo, dall'allargamento della platea dei soci mafiosi, attraverso adesioni (questo è il punto e la novità di questo periodo) « di servizio » o « a disposizione »: così le qualifica il giudice di Palermo ed anche la giurisprudenza della Suprema corte. Anche esse sono tipiche manifestazioni di associazione piena, di personaggi in certo modo insospettabili, capaci, per la loro collocazione istituzionale od anche sem-

plicemente economica, di piegare alle mire espansionistiche della mafia importanti settori dell'economia o addirittura gangli vitali delle stesse istituzioni.

È noto, infatti, che l'organizzazione mafiosa, anche perché in certa misura infiacchita dalle indagini sempre più efficaci della polizia, minata al suo interno dal fenomeno dei collaboratori di giustizia che ha posto in seria discussione il rigore della ferrea regola dell'omertà, provata anche da meccanismi sanzionatori che hanno consentito l'acquisizione allo Stato di patrimoni mafiosi illecitamente costruiti, ha ritenuto, per un verso, di rivolgersi a personaggi spesso non al centro di indagini e non direttamente coinvolti nell'organizzazione, ma pronti a fornire contributi utili alla causa dell'associazione, e di inventare per altro verso nuovi settori di intervento attraverso il riciclaggio di beni al riparo da possibili azioni giudiziarie di confisca o di sequestro.

In tale quadro di riferimento si colloca, secondo le prospettazioni dell'accusa condivise dal GIP, l'adesione alla mafia dell'onorevole Gaspare Giudice, nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha ricostruito storicamente, nel documento al nostro esame, ed anche criminologicamente, un ventennio di vissuta mafiosità (così dice il GIP).

Una mafiosità, come il GIP lascia intendere, mutevole nel suo concreto atteggiarsi ma sempre estrinsecantesi in forme e con modalità peculiarmente legate alla sua professionalità, rivelatesi perciò sempre efficaci e vincenti rispetto agli obiettivi prefigurati; una mafiosità che, proprio perché ha avuto corso e si è sviluppata in un periodo così lungo, ha finito per segnare la vita del deputato inquisito, variamente caratterizzandosi in fasi o cicli in relazione ai quali l'accusa ha ipotizzato a suo carico, alla stregua delle investigazioni svolte e degli elementi acquisiti, un ventaglio di accuse molto gravi.

Cercherò di sintetizzare ulteriormente la mia relazione. Con riferimento alla ricostruzione che opera l'accusa e che il GIP condivide, si possono intravedere

nella supposta mafiosità dell'onorevole Giudice tre fasi o cicli storicamente ben individuati. Vi è la fase relativa al tempo in cui egli fu direttore della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, che va dal 3 marzo 1980 al 3 ottobre 1985; vi è poi la fase relativa al tempo in cui rimase sospeso dal servizio in conseguenza del suo arresto per i delitti di associazione mafiosa e truffa in danno dello Stato, dai quali fu poi assolto (3 ottobre 1988 - 14 ottobre 1992). Infine, vi è la terza fase, quella della sua riassunzione in servizio presso la Sicilcassa, quando cessò il periodo di sospensione (14 ottobre 1992 - aprile 1996) e dal tempo della sua elezione ad oggi. Si tratta dunque di tre fasi storicamente ben individuate.

Il primo periodo è quello della cosiddetta «iniziazione», un'iniziazione non «sacramentale» ma costruita ed alimentata - risulta dalle indagini svolte dai magistrati di Palermo - da una solida, vissuta e qualificata amicizia tra lui ed esponenti di spicco della consorteria criminale del mandamento di Caccamo, una delle circoscrizioni territoriali più pericolose della mafia siciliana, quali Lorenzo Di Gesù, Giuseppe Calò, detto Pippo, cassiere della mafia, e Giuseppe Gaeta.

Al servizio di questi e di altri esponenti della mafia, secondo le prospettazioni dell'accusa, il Giudice pose se stesso e le sue funzioni, operando all'interno della banca attività di riciclaggio di danaro. Venivano portate all'allora direttore mazzette da 50 milioni ciascuna, avvolte in giornali, da parte del Di Gesù, del Gaeta o di altri (come risulta dalle indagini svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria) e l'onorevole Giudice, quando non le convertiva in denaro cosiddetto pulito (l'ipotesi non è peregrina perché cambiare moneta che sicuramente proveniva da delitto era comunque una cautela), lo convertiva in titoli, in assegni circolari risultati peraltro tutti intestati a personaggi soggettivamente coinvolti nella mafia. Quando non gli riuscivano queste operazioni, accendeva dei libretti di risparmio anonimi aventi intestazioni floreali.

Chi è la fonte di questi riferimenti? È tale Salvatore Barbagallo, noto pentito dichiarante, i cui riferimenti trovano riscontro anche in altre fonti, anch'esse acquisite ed utilizzate dal pubblico ministero.

Certo, l'innegabile riserva sull'attendibilità di Barbagallo, alimentata soprattutto da giudiziarie smentite, in altri processi, dei suoi contributi conoscitivi non ne provocano l'espulsione dalle fonti utilizzabili. I processi di mafia, per chi ne abbia avuta esperienza, hanno una singolare disomogeneità: fonti ritenute attendibili per riscontri verificati in un processo diventano inattendibili per mancanza di riscontri in altro processo. Anche di questo si fa carico il GIP rilevando che quelli che erano stati dei fallimenti delle dichiarazioni di Barbagallo a carico di Panzeca, altro personaggio centrale della vicenda, per successive acquisizioni, in una prima fase ritenute inattendibili, poi sarebbero risultate confortate da elementi di riscontro.

Barbagallo fornisce indicazioni di prima mano perché egli è l'autista di Di Gesù, il capo mafia del mandamento di Caccamo e quindi portava in banca questo danaro che poi veniva convertito. Altre operazioni le faceva per conto di altri mafiosi di Gaeta: sul punto vi sono riscontri anche da parte di altri dichiaranti quali Angelo Siino (anch'egli è un noto personaggio) e di carattere documentale. Infatti, quegli assegni, intestati a personaggi di sicura appartenenza mafiosa, sono stati ritrovati; come sono stati pure ritrovati i libretti anonimi con intestazione floreali.

Sul punto come si difende l'onorevole Giudice?

Nell'interrogatorio che ha reso spontaneamente al pubblico ministero di Palermo e nell'audizione svolta dinanzi alla Giunta egli ha rivendicato la regolarità della sua azione, con un caparbio richiamo alle normative regolanti i servizi bancari dell'epoca; quasi che la semplice esistenza di queste regole potesse da sola porlo al riparo dai gravi sospetti dai quali è raggiunto.

Per quanto riguarda Barbagallo, egli taccia i suoi riferimenti come vero e proprio «farneticamento»; tuttavia, poi finisce con il riconoscere che Barbagallo era un abituale frequentatore della banca e formava delle distinte di versamento. In altri termini, alla fine concede quel presupposto di fatto cui poi Barbagallo lega i suoi ricordi colpevolizzanti. Dice anche di conoscere tutti questi uomini d'onore del mandamento di Caccamo; però afferma che all'epoca delle sue conoscenze egli ne ignorava la militanza mafiosa. Eppure, segnala il GIP, per fatti avvenuti negli anni ottanta — cioè negli anni in cui egli si trovava a dirigere la Sicilcassa — vi fu poi nel 1991 un famoso processo alle cosiddette mafie delle Madonie; all'esito del quale, questi fatti furono giudizialmente accertati e le persone che vi erano coinvolte vennero definitivamente riconosciute come appartenenti alla mafia.

Quanto, poi, alla accensione dei libretti egli, pur confermando le operazioni, nega che si trattasse di libretti anonimi, dicendo che comunque era possibile individuare l'identità di coloro che vi avevano operato. Anche su questo punto, pare che egli sia stato smentito da un'acquisizione dell'indagine perché, a seguito di una verifica tecnica effettuata dalla Banca d'Italia, è risultato che l'anonimia di queste operazioni, è stata superata attraverso riscontri grafici difficilissimi, dai quali è risultato che purtroppo vi erano intestazioni ambigue di questi libretti: coloro che vi avevano operato erano sicuramente appartenuti, appartenenti alla consorteria criminale della mafia.

Si è trattato quindi di una difesa che consente, anzi impone — l'ho già detto in Giunta e lo ripeto — una doverosa ed umana rispettabilità verso l'uomo ed un apprezzamento del suo dignitoso atteggiarsi dinanzi alla Giunta stessa.

Aggiungo che egli non ha accusato i giudici, come di solito accade, e neppure chi lo accusava. In questo ha conservato un atteggiamento dignitoso che la Giunta ha apprezzato. Ciò non di meno, bisogna

segnalare che i suoi riferimenti non hanno scalfito l'impianto accusatorio quale è descritto nella ordinanza del GIP.

Vi sono poi anche altri passi dell'ordinanza nei quali il GIP ricollega delle conseguenze sul piano dimostrativo di grande rilevanza.

Quando fu arrestato Panzeca venne ritrovata una lettera che l'onorevole Giudice aveva scritto proprio a Panzeca per dirimere un conflitto tra di loro sorto in ordine alla gestione delle società nautiche. In questa lettera esplicitamente evoca il pacificante ricordo di questo autorevolissimo personaggio mafioso che era lo zio di Panzeca, cioè Lorenzo Di Gesù.

Il prosieguo delle attività mafiose dell'onorevole Giudice — veniamo quindi alle altre fasi —, secondo la rappresentazione che di esse si coglie nel documento giudiziario ordinatorio del suo arresto al nostro esame, si sviluppa secondo forme e con modalità per così dire non omogenee, comunque non uniformi, nel senso che egli nel tempo pose, poi sovrappose ed anche cumulò condotte o comportamenti di riciclaggio non più strettamente bancario, maliziose strumentalizzazioni di funzioni bancarie nelle quali fu reintegrato dopo la sua sospensione dal servizio, attività di ampio riciclaggio di risorse mafiose in settori imprenditoriali fino ad allora sconosciuti alla mafia, o ad una certa mafia, comportamenti mediatori volti a creare cupe sinergie tra cosche mafiose di diversa estrazione territoriale; insomma un multiforme attivismo sostanzialmente e formalmente teso, secondo quanto si desume dai documenti al nostro esame, a consolidare capitali mafiosi in investimenti di apparente liceità.

Su questo scenario campeggia, accanto all'onorevole Giudice, una figura molto inquietante, quella di Giuseppe Panzeca, rispetto al quale non è certamente compito del Parlamento ricostruirne le vicende giudiziarie, peraltro oggetto di attento esame da parte dei giudici. Egli è, tuttavia, così dicono i giudici, persona di elevata genealogia mafiosa per essere nipote del famoso Lorenzo Di Gesù, capo mafia carismatico del mandamento di

Caccamo, e per esserne divenuto, alla morte dello zio — ovviamente una morte non naturale —, l'erede universale. Lo si indica da parte di Siino ed altri come « uomo d'onore », aggregato al gruppo Aglieri-Provenzano, mitico oppositore dei corleonesi. Addirittura l'ingegner Lanzalaco — che ora entra in gioco — ha poi affermato che Panzeca assecondò anche l'affiliazione di Giudice al gruppo Aglieri-Provenzano che, come vi dicevo, si opponeva ai corleonesi.

Il rapporto tra Panzeca e l'onorevole Giudice è quasi ventennale, radicatosi nella devozione che il parlamentare inquisito aveva avuto per Lorenzo Di Gesù. Questo rapporto costituisce quindi lo snodo centrale di questa seconda parte della vicenda, la quale trova poi le sue proiezioni operative in termini di attività mafiose nell'espansione — così si legge nell'ordinanza — fortemente voluta ed efficacemente favorita dal gruppo Panzeca, cui si associò, nel settore della nautica, anche il gruppo Lanzalaco; nella realizzazione, in tale settore, di inquietanti sinergie, anche queste volute, guidate e favorite dall'onorevole Giudice, tra mafia, per così dire, di provincia e mafia di città, nel rinnovato asservimento — sono i tre filoni — dei servizi bancari della Sicilcassa, nel tempo in cui l'onorevole Giudice riprese ad operarvi nel delicato settore delle « posizioni rischio in osservazione » alle attività e alle pretese del gruppo Panzeca.

GIACOMO GARRA. Guarda che Panzeca è fuori!

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, per sua conoscenza le ricordo che ha parlato per trenta minuti.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Cercherò di riassumere. La centralità del ruolo svolto dall'onorevole Giudice nella vicenda riguardante specificamente il settore nautico si fonda sulla sua ultradecennale presenza in quel settore. Infatti, dopo la sua sospensione dalla Sicilcassa, per il processo dal quale fu assolto, cercò e

trovò nuovi sbocchi professionali nel settore della nautica, nel quale maturò conoscenze, esperienze e realizzò interesse di carattere professionale ed anche affaristico. Queste gli hanno consentito — ecco lo schema dell'accusa che ha trovato indicazioni forti nelle dichiarazioni dell'ingegner Lanzalaco ed in altre, pure acquisite agli atti — di favorire l'ingresso nel mondo della nautica del gruppo Panzeca-Lanzalaco, i quali passano dal mondo degli appalti, che essi controllavano, a quello della nautica.

Perché l'operazione venne attuata ed a cosa era sostanzialmente diretta? Nelle società del gruppo della nautica — mi riferisco a tre aziende che erano di proprietà dei fratelli Bazan, « Il Salpancore », « Gente di mare », e « Marina Uno » — Giudice aveva degli interessi. Queste aziende erano di formale titolarità dei Bazan, che erano in una situazione di grave dissesto finanziario, stavano fallendo e vi era il pericolo che il fallimento potesse travolgere anche queste tre aziende.

La preoccupazione di Giudice — questo secondo le prospettazioni dell'accusa — era quella di evitare che queste tre aziende venissero trascinate nel fallimento, perché in esse — questo è l'aspetto più inquietante — vi erano occulte interesse del mondo mafioso delle famiglie di Palermo. Nomi famosi come Tinnirello, Verlengo, Greco avevano, secondo l'accusa, interesse in queste aziende. Onde evitare, allora, che questi capitali mafiosi potessero essere trascinati nel fallimento del gruppo Bazan, segnatamente dell'azienda capofila, egli favorisce l'immissione in questo gruppo di Lanzalaco. Lanzalaco solleva da obbligazione fidejussoria i Bazan e con una operazione molto maliziosa di bancarotta impropria si sottraggono al concordato preventivo le tre aziende. Lo schema, quindi, è quello di una bancarotta impropria che si rileva da due date, sottolinea il documento del GIP: la nuova titolarità del gruppo di queste tre imprese nautiche è del febbraio 1992; il concordato viene chiesto un mese dopo, nel marzo del 1992: giusto il tempo per

evitare che venissero conferite al concordato preventivo della ditta Bazan anche le tre aziende in questione.

Tutto questo risulta da una serie di indicazioni fornite dai dichiaranti. Lanzalaco parla di rapporti tra Giudice e Carlo Greco, anch'egli nome illustre della mafia isolana. L'ingegner Lanzalaco ci dice addirittura che l'onorevole Giudice conferiva periodicamente al Greco denaro proveniente da queste tre aziende ed aggiunge anche un episodio, qualificato poi come estorsione e tale contestato, relativo ad una operazione che Lanzalaco voleva compiere in queste aziende.

Presidente, mi rendo conto di riuscire poco comprensibile, ma la problematica è così vasta che se dovessi tracciarla rischierei di parlare più di quanto la cortesia del Presidente e la vostra mi consentirebbe...

FILIPPO MANCUSO. È necessario!

MICHELE ABBATE. Sotto questo aspetto, vi è un episodio veramente illuminante: Lanzalaco tentò di liberare queste aziende sia da Giudice sia da Panzeca. Stranamente, con Panzeca ci riuscì; con l'onorevole Giudice no, perché quest'ultimo lo condusse alla presenza di Carlo Greco, noto mafioso, il quale pretese ed impose, per liberare il gruppo anche dalla presenza dell'onorevole Giudice, che poi nascondeva i suoi interessi, il versamento di 500 milioni.

Questi per grandi linee i fatti su cui è costruita l'ipotesi di partecipazione dell'onorevole Giudice alla mafia e quindi l'indicazione dei fatti che sono stati sussumi nei vari capi di accusa.

Si aggiunge — è l'ultimo riferimento che faccio — il periodo in cui l'onorevole Giudice riprese servizio presso la Sicilcassa. Anche questo, secondo l'accusa, è indicativo della sua partecipazione alla consorteria criminale, perché anche in quella veste egli tentò di evitare che la banca attivasse procedure di recupero delle esposizioni che il Panzeca aveva in quella banca.

Vero è che egli agì anche nel tentativo di sollevare la figlia, Domitilla, che appa-

riva come garante di certe obbligazioni delle società, ma la ragione vera, che si desume poi da documenti rinvenuti nell'ufficio di Giudice, era di evitare che si procedesse per il recupero delle sofferenze o delle esposizioni nei confronti di Panzeca ed altri.

Concludendo, in questo quadro di fatto, che trova riscontri che il GIP qualifica probanti, io ritengo difficile escludere che sussista il presupposto della misura cautelare, cioè la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questi elementi, per come sono prospettati, non autorizzano interpretazioni alternative a quella di un'affiliazione dell'onorevole Giudice alla mafia e quindi sono indicativi di un'alta probabilità che i fatti contestati esistano e che l'onorevole Giudice possa esserne l'autore. È questa la prima verifica, questo il momento di sintesi rispetto al quale va rapportato il controllo della prevalenza tra il valore costituzionale dell'integrità del *plenum* e l'accertamento giudiziario. Mi pare che vi sia una prevalenza del momento giudiziario, in questo momento di sintesi. L'altro elemento è quello dell'esistenza delle esigenze cautelari. Qui devo dire che il reato che viene in contestazione ai sensi dell'articolo 275, comma 3, del codice penale è l'unico reato, insieme a quelli compiuti per finalità mafiosa, che rovescia il problema che riguarda l'adeguatezza della misura cautelare, perché il codice vuole che la misura sia quella della custodia cautelare in carcere, sollevando anche il giudice dalla dimostrazione, dall'accertamento e dall'indicazione delle esigenze cautelari, che pure presume. Tuttavia, il GIP si fa carico di indicarle e le indica in questa immanente presenza dell'onorevole Giudice nell'organizzazione mafiosa, desunta da rapporti accertati attualmente tra l'onorevole Giudice, Panzeca, Mandalà ed altri; l'altro elemento si lega alla qualità dell'agente, potenzialmente e concretamente capace di intimidire e quindi di inquinare il processo di controllo dibattimentale dei testi assunti. Quindi, anche sotto questo aspetto non si può non dare prevalenza al momento giudiziario, sicché

credo riesca difficile — e lo dico con grande turbamento — negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'arresto chiesto dall'autorità giudiziaria.

Intervengo brevemente sul problema delle altre autorizzazioni richieste dalla procura: credo che siano regolate, sia quella per la utilizzazione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche già avvenute, sia quelle relative all'acquisizione dei tabulati, dal principio della non manifesta irrilevanza. Se le intercettazioni e i tabulati in qualche modo non siano manifestamente irrilevanti rispetto al tema da provare, rappresentato dalla supposta partecipazione dell'onorevole Giudice al sodalizio criminale, credo che non si possano negare (e sul punto è stato raggiunto in sede di Giunta un sostanziale accordo, anche se non sono mancati dissensi) anche queste altre autorizzazioni.

Chiedo scusa innanzitutto per l'incompletezza e la fretteolosità, ma soprattutto per la pazienza che il Presidente ha dovuto mostrare per il tempo che indebitamente ho utilizzato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Abbate.

Naturalmente, come i colleghi intendono, dovranno attenersi ai tempi stabiliti in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo: era comunque giusto che il relatore Abbate avesse un più ampio tempo a disposizione per illustrare i fatti.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

Le ricordo, onorevole Saponara, che ha disposizione dieci minuti di tempo.

FILIPPO MANCUSO. Presidente, largheggiamo, oggi, largheggiamo!

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di forza Italia esprime vivo apprezzamento per il sofferto impegno profuso dall'onorevole Abbate nell'adempimento del suo dovere istituzionale, cioè nella redazione e nell'illustrazione della relazione. Esprime apprezzamento per le parole di rispetto

che ha pronunciato nei confronti dell'onorevole Giudice, però non condivide le motivazioni e, soprattutto, le conclusioni cui è pervenuta la Giunta nella sua deliberazione e quindi nella sua proposta.

Chiede quindi di votare contro la proposta di arresto dell'onorevole Giudice, il quale sarà sì giudicato, ma che lo sia a piede libero. Si dice che il Parlamento non può fungere da giudice del riesame, che non può rappresentare il terzo o il quarto grado rispetto alle decisioni del giudice: si deve allora individuare il famoso *fumus persecutionis*, di cui tutti abbiamo paura, perché dire che questo vi è significa offendere veatamente l'imparzialità e la serenità del giudice. Si è cercato allora di individuare un *fumus persecutionis* oggettivo, non intenzionale, che si verifica allorché le esigenze processuali e cautelari, la ricostruzione dei fatti che sono presupposti per l'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare siano valutati in modo eccessivo e forzato; e questo dimostrerò da qui ad un istante.

L'onorevole Abbate ha tentato con vari argomenti, sia nella relazione scritta, sia in quella orale, di fare un quadro impressionante della mafia siciliana, che corrisponderà pure al vero, ma ha tentato di inserirvi, forzando un po', la figura dell'onorevole Giudice, il quale in questo quadro non si inserisce nella misura in cui ha tentato di spiegare, in buona fede e sia pure con tutto il rispetto di cui gli do atto, l'onorevole Abbate. Dobbiamo allora avere presenti, in questo momento, alcuni principi fondamentali: l'articolo 27 della Costituzione, per il quale non si è colpevoli fino alla sentenza di condanna definitiva; l'articolo 274 del codice di procedura penale, che prevede l'arresto delle persone soltanto in determinati casi tassativamente indicati; il monito del Capo dello Stato, che ha denunciato il tintinnio delle manette; il monito del Presidente della Camera, che ha sostenuto che la carcerazione deve essere l'ultimo passo, e soltanto in casi eccezionali.

Di fronte a questi paletti, dobbiamo ricostruire la situazione di Gaspare Giudice: l'onorevole Abbate ha cercato di individuare e di dimostrare gravi indizi di colpevolezza, ma noi sosteniamo che questi indizi di colpevolezza non vi sono e che, comunque, non sono della gravità prospettata dall'onorevole Abbate. L'onorevole Giudice ha presentato una memoria nella quale ha descritto il contesto in cui avrebbe avuto a che fare con certe persone nella sua qualità di dirigente di banca, si è presentato spontaneamente ai giudici e con un « dignitoso atteggiarsi » — dice l'onorevole Abbate —, ha spiegato alcune cose. Allora, traggio una conclusione da questo suo dignitoso atteggiarsi e dalla documentazione che ha prodotto, sia alla Giunta, sia nella memoria difensiva che è stata distribuita a tutti i deputati. A mio avviso, non si può affermare che il Giudice ha lo spessore di un mafioso...

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi! Prego, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA. Questo viene escluso da tanti piccoli fatti, di cui è costellata la vicenda: vi sono piccoli debiti, cause civili, opposizioni direi bagatellari, ma voi ritenete, cari colleghi, che un vero mafioso ricorra ai magistrati, ricorra agli avvocati per fare opposizione per debiti di 20 milioni? I veri mafiosi non hanno bisogno di ricorrere ai giudici, sono essi stessi giudici.

Si dice che l'accusa ha dei riscontri: ci sono dei pentiti che parlano chiaramente di Giudice. Non voglio affrontare in questo momento il discorso dei pentiti, però abbiamo dei precedenti: il presidente Barreca e il presidente Musotto, che sono stati accusati da pentiti e poi sono stati assolti. Ma voglio parlare soltanto del principale pentito che accusa il Giudice, specialmente in relazione alla vicenda del riciclaggio, che si chiama Barbagallo. Orbene, colleghi, questo Barbagallo è stato già oggetto di una ordinanza emessa dal tribunale della libertà di Palermo in data

12 marzo 1998 nei confronti dell'indagato Giuseppe Panzeca, accusato dal Barbagallo di omicidio ed altro. I giudici della procedura incidentale così motivano l'inattendibilità del collaborante: «La chiamata in correità del Barbagallo, priva di riscontri significativi e la cui attendibilità intrinseca già peraltro è stata messa in dubbio proprio con riferimento a precedenti accuse formulate a carico anche del Panzeca (...). Si tratta dunque di circostanza che mina notevolmente la credibilità del dichiarante». Orbene, cari colleghi, questo Barbagallo è stato dichiarato inattendibile proprio dal tribunale di Palermo il 12 marzo 1998, laddove ha accusato Panzeca. Quindi, a questo punto dobbiamo pure porci il problema della attendibilità di questo pentito e quindi della graniticità della prova di cui parlava l'amico Abbate.

C'è un altro argomento che a mio avviso avrebbe dovuto essere risolutivo anche nella Giunta, dal momento che in quella sede fu prospettata questa tesi e fu portata questa allegazione. Bazan e Lo Bue, due imputati arrestati dallo stesso giudice, sono stati scarcerati, l'uno per mancanza di esigenze cautelari, mentre per l'altro non c'è motivazione, però si può anche pensare che addirittura difettassero i gravi indizi di colpevolezza. Dice il relatore Abbate che costoro si trovavano in una posizione diversa e marginale. Non è vero, non è vero: basta leggere l'ordinanza di custodia cautelare, laddove dice — con riferimento al Bazan Gaspare, imputato di riciclaggio (con riferimento a quella attività di occultamento di illeciti capitali occultati da esponenti mafiosi all'interno delle società facenti parte del gruppo Bazan) — che: «la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore è di assoluta rilevanza, se si pensa che ha asservito tutte le sue attività imprenditoriali al riciclaggio operato da Cosa nostra ed in particolare dalla famiglia di Santa Maria di Gesù, prima, e da quella di Caccamo, poi (...). Il giudizio prognostico per l'indagato, ai sensi dell'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, non può che essere assolutamente nega-

tivo, proprio tenendo conto della pervicacia e della ostinazione con cui il Bazan ha operato nella commissione degli illeciti contestati». Analoga motivazione, cari colleghi, è stata adottata per Lo Bue Dario, altrettanto pericoloso, altrettanto mafioso, secondo il GIP. E il tribunale del riesame, dopo appena tre giorni dall'arresto, li ha scarcerati entrambi.

Allora, cominciano a sorgere dubbi su questa graniticità, su questa ricostruzione imparziale del GIP. Quindi, trova consistenza quel *fumus persecutionis* oggettivo e mi autorizza a dire che potrebbero mancare i gravi indizi e soprattutto mancano le esigenze cautelari. Non c'è il pericolo di fuga. Non c'è il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che lo stesso relatore ha dato atto nella relazione della complessità degli accertamenti già effettuati e quindi dell'impossibilità di inquinarli.

Il pericolo di fuga non esiste, perché Giudice si è presentato spontaneamente ai magistrati di Palermo e si è presentato rispettosamente alla Giunta. Non credo, poi, che possa parlarsi di pericolosità, considerato che ormai il controllo ambientale e sociale cui è sottoposto l'onorevole Giudice dovrebbe scongiurare qualunque rischio, anche se egli volesse avere rapporti con qualcuno.

Sia allora giudicato a piede libero, per evitare che dopo qualche anno o qualche mese di carcerazione preventiva sia assolto — come è già successo a molti — e che nessuno in quel caso paghi (come purtroppo tante volte è accaduto) (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

### **Preavviso di votazioni elettroniche**

(ore 10).

**PRESIDENTE.** Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Si riprende la discussione.****(Ripresa discussione — Doc. IV, n.15/A)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà. Ha a disposizione 12 minuti, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione dell'onorevole Gaspare Giudice è strettamente connessa a quella di altri due indagati: Gaspare Bazan e Dario Lo Bue.

Gaspare Bazan è stato colpito da un provvedimento restrittivo del GIP, successivamente annullato dal tribunale del riesame di Palermo. Si legge nell'ordinanza del giudice istruttore: « Le indagini hanno consentito di evidenziare una serie gravissima di reati aventi un vasto spettro di azione illegale che hanno come conseguenza una prognosi assolutamente negativa sul Bazan Gaspare. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore è di assoluta rilevanza se si pensa che ha asservito tutte le sue attività imprenditoriali al riciclaggio operato da Cosa nostra ». Questo con riferimento agli indizi di colpevolezza. Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare in carcere, si legge nell'ordinanza: « Il giudizio prognostico per l'indagato non può che essere assolutamente negativo proprio tenendo conto della pervicacia e della ostinazione con cui il Bazan ha operato nella commissione degli illeciti contestati. Inoltre egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel valersi di una serie di operazioni commerciali tutte volte a occultare l'esistenza di capitali di Cosa nostra ». Ad avviso del giudice per le indagini preliminari, inoltre, esistevano evidenti possibilità che l'indagato Bazan potesse inquinare le prove.

Dunque per quanto riguarda il Bazan ci trovavamo di fronte ad un pericoloso delinquente, che poteva reiterare i reati ed inquinare le prove. Bazan concorreva con l'onorevole Giudice nei reati di bancarotta propria, di bancarotta impropria, di false

comunicazioni sociali, di riciclaggio di denaro della mafia. Per il primo reato è stato chiesto l'arresto dell'onorevole Giudice, mentre il tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza che lo disponeva nei confronti del Bazan. Per gli altri tre reati il Bazan è fuori, ma si vuole arrestare l'onorevole Giudice.

L'indagato Lo Bue concorre con il Bazan e l'onorevole Giudice nel riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa e per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Anche per Lo Bue, ad avviso del giudice per le indagini preliminari, gli indizi di colpevolezza sarebbero evidenti. Si dice infatti: « Le indagini hanno consentito di evidenziare che il Lo Bue, sebbene non formalmente inserito in Cosa nostra, ha finito per assumere un ruolo rilevante nella gestione dei beni del D'Agati e della famiglia di Santa Maria del Gesù, assicurandone ancora attualmente la continuità nello svolgimento delle attività imprenditoriali. In questo senso il contributo del Lo Bue è consistito in quello, tipico, del concorrente esterno proveniente da un soggetto non inserito nel sodalizio mafioso ma che, per le sue conoscenze ed esperienze peculiari, è in grado di fornire un apporto causale del quale l'organizzazione non dispone. Gli elementi di prova esposti hanno inoltre consentito di evidenziare il contributo prestato dal Lo Bue alle attività di riciclaggio delle risorse finanziarie illecite della famiglia di Santa Maria del Gesù. Il quadro esposto pertanto, evidenziando un vasto spettro di azioni illegali, consente di formulare una prognosi assolutamente negativa sul conto di Lo Bue. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore sono di assoluta rilevanza se si pensa che ha operato costantemente in funzione del riciclaggio operato da Cosa nostra ».

Il tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti del Bazan per mancanza di esigenze cautelari.

Per quanto riguarda il coindagato Lo Bue, l'ordinanza che ne aveva disposto la

custodia cautelare è stata invece annullata per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza.

Anche per Lo Bue, comunque, si parla di possibile pericolo di inquinamento probatorio, di possibile reiterazione dei reati.

Ci troviamo quindi di fronte, secondo l'impostazione del giudice per le indagini preliminari, per quanto riguarda Lo Bue, ad un pericolosissimo delinquente che poteva reiterare i reati ed inquinare le prove.

Il Lo Bue era indagato del reato di riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa assieme a Bazan (Lo Bue e Bazan sono fuori) ed assieme a Giudice (Giudice lo si vuole arrestare).

Il Lo Bue era indagato da solo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell'articolo 416-bis: è stato arrestato dal GIP, ma gli è stata revocata l'ordinanza di custodia cautelare dal tribunale del riesame di Palermo. In sostanza, si dice che mancano nei suoi confronti indizi di colpevolezza, quegli stessi indizi di colpevolezza che il giudice per le indagini preliminari di Palermo riteneva evidenti.

I coindagati dell'onorevole Giudice sono dunque fuori, l'onorevole Giudice lo si vuole arrestare.

Veniamo all'onorevole Giudice. È indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e, in concorso con Bazan e con Lo Bue, per gli altri reati di cui ho parlato prima.

La posizione dell'onorevole Giudice viene tratteggiata dal GIP in numerose pagine dell'ordinanza che ne aveva disposto la custodia cautelare. Tutto l'impianto accusatorio, onorevoli colleghi, per quanto riguarda gli indizi di colpevolezza che colpirebbero l'onorevole Giudice, si basa sulle dichiarazioni di un collaboratore di nome Barbagallo. Costui è, onorevoli colleghi, il pilastro dell'impianto accusatorio nei confronti dell'onorevole Giudice.

Il tribunale del riesame di Palermo, che ha annullato l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare nei confronti di Lo Bue, ritiene che non sussistano per lo stesso Lo Bue indizi di colpevolezza,

ma il Barbagallo non rappresenta il pilastro dell'accusa nei confronti del Lo Bue.

L'elemento essenziale per l'accusa, come dicevo, è il Barbagallo, che viene citato numerose volte nell'ordinanza come colui che ha portato elementi essenziali e determinanti per l'individuazione della responsabilità penale dell'onorevole Giudice.

In più passi dell'ordinanza si parla del Barbagallo come di un collaboratore assolutamente attendibile. Quindi, quando il giudice per le indagini preliminari fa riferimento a gravi indizi di colpevolezza, si basa sull'apporto fornito dal collaboratore Barbagallo.

Ebbene, il Barbagallo è sì un collaboratore, ma di scarsissima affidabilità. Tale è stato ritenuto in varie inchieste dall'autorità giudiziaria ed ultimamente è stato reputato inattendibile in una vicenda che riguardava un giovane accusato di omicidio. In quella occasione il Barbagallo dichiarò di aver assistito all'omicidio, ma i magistrati hanno prosciolto il giovane, ritenendo false le dichiarazioni del Barbagallo che, dunque, non è un collaboratore trasparente, né attendibile!

I gravi indizi di colpevolezza si basano, pertanto, sull'apporto istruttorio fornito da un collaboratore che viene ritenuto inattendibile non dalla difesa dell'onorevole Giudice, ma dalla stessa autorità giudiziaria.

Ma andiamo a vedere i motivi che hanno indotto il giudice per le indagini preliminari ad adottare la misura cautelare al nostro esame per l'autorizzazione. Si dice: «Peraltro l'appartenenza dell'onorevole Giudice ai massimi vertici istituzionali dello Stato accentua tale pericolo». In altri termini, il fatto che sia parlamentare accentua il pericolo che sussistano esigenze di carattere cautelare. «Infatti è innegabile, in ciò condividendosi quanto argomentatosi sul punto dal PM, che l'indagato costituisce per gli uomini d'onore, con i quali ha via via instaurato rapporti, una importante garanzia per poter continuare a realizzare i propri interessi criminali con la consapevolezza che lo stesso si attiverà, così come ha dimostrato di fare sinora, non esitando

anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative di parlamentare per venire incontro alle loro aspettative e comunque per impedire che vengano accertate le loro gravissime responsabilità penali ».

Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione dei reati, si dice: « È un parlamentare; per le sue prerogative di parlamentare può, a differenza degli altri, più facilmente reiterare i reati ». Inoltre si dice: « Ancora più evidente appare il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova proprio in virtù della posizione di potere acquisita dall'indagato nelle istituzioni ». Si dice cioè: onorevole Giudice, tu sei un deputato e i reati puoi reiterare, anzi tu reitererai i reati. Onorevole Giudice, tu sei un deputato e tu puoi inquinare le prove. No, anzi: tu le inquinerai sicuramente, tu reitererai sicuramente i reati. In sostanza, vi è un capovolgimento del principio dell'articolo 68 che garantisce non tanto il parlamentare ma il Parlamento, che garantisce il *plenum*. In questo caso noi abbiamo un capovolgimento di questi principi.

I coindagati « laici » sono fuori. Tu, Giudice, devi finire in galera unicamente perché sei un deputato. Questo non lo dico io, ma lo dice il GIP. Questo, in qualche modo e sia pure con qualche imbarazzo, lo riferisce l'onorevole Abbate. Questa è la realtà. Si vuole arrestare Giudice unicamente perché deputato di questo Parlamento. Diversamente, sarebbe fuori così come sono stati messi fuori non soltanto il Bazan ma soprattutto Lo Bue, che è indagato esattamente come l'onorevole Giudice per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Comprendo l'imbarazzo dell'onorevole Abbate, e gliene do atto perché lo ha manifestato nel corso della discussione che abbiamo avuto in Giunta per le autorizzazioni a procedere. Ci troviamo di fronte ad una richiesta eccezionalissima di arresto di un deputato, che è avvenuto in casi, ripeto, eccezionalissimi. Si tratta di vulnerare il *plenum* del Parlamento, si tratta di arrestare un parlamentare unicamente, lo ribadisco, perché è un deputato di questa Repubblica! Si tratta di

arrestare un parlamentare incensurato per episodi lontani nel tempo, pensare che si possano inquinare prove per fatti lontanissimi e che si possono reiterare i reati (che se commessi lo sono stati in tempi lontanissimi), fa sì che abbiamo ragione di ritenere che ci si trovi di fronte ad una vera e propria situazione tale da giustificare il rigetto della richiesta di arresto nei confronti dell'onorevole Giudice e di rigetto delle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta, sia pure in modo sofferto — e gliene do atto — tramite il suo relatore, onorevole Abbate (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Deodato, al quale ricordo che ha dieci minuti di tempo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito e con convinzione che non posso condividere la proposta fatta con ammirabile e sofferto disagio dall'onorevole relatore a nome della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pertanto, anche in questa sede, voterò contro di essa.

Qualsiasi considerazione o valutazione sul problema che è oggi all'esame della Camera deve essere preceduta dalla comune e motivata riflessione in ordine alla natura, all'oggetto e ai limiti della decisione che ci accingiamo ad adottare.

Se la natura è, come in effetti è, quella attribuita dall'articolo 68 della Costituzione, è importante ribadire anche in questa occasione che l'oggetto non è costituito né dalla valutazione circa la colpevolezza del deputato nei cui confronti è stata chiesta l'esecuzione della massima misura cautelare né dall'esame di merito in ordine ai gravissimi fatti ascritti. Tutti, infatti, sappiamo che questa valutazione è attribuita in via esclusiva alla magistratura giudicante. L'oggetto della nostra decisione — ed è bene sottolineare anche questo — è costituito dalla valutazione sulla oggettiva esistenza dei presupposti per l'esecuzione della misura cautelare

richiesta dalla magistratura nei confronti di un componente di questa Assemblea.

L'autorizzazione all'arresto preventivo di un parlamentare è sempre stata considerata dal Senato e da questa Camera come un provvedimento assolutamente eccezionale. L'eccezionalità e l'atipicità del provvedimento trovano puntuale riscontro nell'esiguità dei casi in cui esso è stato adottato. Onorevoli colleghi, in cinquant'anni di vita repubblicana la Camera ha autorizzato l'arresto soltanto di quattro deputati per reati accertati in modo definitivo della massima gravità.

Detto questo, va rilevato che in materia di autorizzazione all'arresto preventivo, una rassegna completa e scrupolosa delle decisioni che questa Assemblea ha adottato mette in risalto gli indirizzi che sul punto possono essere consolidati. Un primo indirizzo richiede quale presupposto per l'autorizzazione l'esistenza di una condanna passata in giudicato o quanto meno di una sentenza di primo grado. È chiaro che questa ipotesi esclude di per sé l'autorizzazione all'esecuzione dell'arresto dell'onorevole Giudice.

In altre occasioni la Camera si è trovata di fronte alla necessità di esprimere un giudizio di prevalenza tra le esigenze cautelari rappresentate dalla magistratura e l'interesse al mantenimento del *plenum* dell'Assemblea, anche a fronte del rischio di compromettere la funzionalità degli organi parlamentari e quindi di penalizzare il gruppo cui l'indagato appartiene.

Un altro indirizzo della Camera attiene al cosiddetto *fumus persecutionis* che sia ravvisabile nella richiesta della magistratura, un intento persecutorio anche sotto il profilo oggettivo per errori e forzature processuali non volontariamente commesse anche in questo caso dal GIP di Palermo.

Infine, un ulteriore indirizzo della Camera per la non concessione dell'autorizzazione all'arresto è costituito dalla insussistenza dei tre presupposti di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, che la legge pone come condizioni valide

per qualunque cittadino perché siano disposte misure cautelari nei suoi confronti.

Ciò precisato, è importante chiarire che con la decisione che verrà assunta da questa Assemblea, qualunque sia l'esito del voto odierno, la Camera, nel compiere una valutazione in ordine all'esistenza di questi presupposti, non assumerà il ruolo di giudice di gravame sul caso concreto né la posizione che da essa verrà espressa avrà carattere delegittimante verso l'operato della magistratura.

Sui fatti contestati si sono già espressi e diffusi con ampia motivazione gli onorevoli Saponara e Berselli ed io mi riporto alle loro considerazioni, che condivido in pieno.

Passando invece all'esame degli elementi che contraddistinguono il caso dell'onorevole Giudice, si può osservare che il GIP di Palermo, nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'onorevole Giudice, ha escluso il primo di tali presupposti, che vi sia cioè il pericolo di fuga; pericolo che invece è stato prospettato dal pubblico ministero.

Al contrario, il GIP ha ritenuto presenti gli altri due presupposti, cioè sia il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova sia il pericolo di reiterazione da parte dell'onorevole Giudice dei delitti della stessa specie.

Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento della prova, l'ordinanza del GIP non tiene conto né del lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti contestati, che risalgono al 1980, e che quindi di per sé porta ad escludere ogni inquinamento, né del fatto che la fase di acquisizione probatoria può considerarsi ormai compiuta. A conforto di ciò la stessa relazione di maggioranza riconosce con chiarezza la completezza del complesso delle prove già raccolte nel processo a seguito delle investigazioni svolte, anche se questo riconoscimento viene utilizzato poi ai fini di elementi indizianti a carico dell'onorevole Giudice.

Per completezza deve essere sottolineato da un lato che la riforma dell'articolo 274 del codice di procedura penale ha espressamente richiesto la concretezza

e l'attualità del pericolo di inquinamento e, dall'altro lato, che secondo un costante orientamento della Corte di cassazione per la validità del provvedimento giudiziale occorrono le indicazioni specifiche delle circostanze di fatto e una motivazione altrettanto specifica, logica ed adeguata.

Però di tutto questo, a mio parere, il GIP di Palermo nel suo provvedimento non ha tenuto conto. Quanto poi al pericolo di reiterazione dei reati, un attento esame complessivo del caso mette in luce che tale eventualità sia un'ipotesi sganciata dalla realtà. Infatti si può con serenità negare che allo stato attuale l'onorevole Giudice sia in condizione concreta di commettere analoghi delitti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da quanto ho detto emerge il delicatissimo compito che è davanti a questa Camera, che riguarda la valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 274 del codice di procedura penale. La mia convinzione, come ho già detto, è che in questo caso i due requisiti che ho sopra indicato non esistano.

Questo mio convincimento è stato ancor più rafforzato dai provvedimenti emessi dal tribunale del riesame nei confronti di Bazan Gaspare e di Lo Bue Dario e qualche giorno fa, secondo quanto mi ha riferito l'onorevole Giudice, nei confronti dei fratelli Giovanni e Sebastiano Dolce e di Stampa Rosalia, tutti imputati in questo processo, con l'onorevole Giudice.

Con questi provvedimenti sono stati annullati per insussistenza di esigenze cautelari e per assenza di gravità di indizi le ordinanze con le quali il GIP di Palermo, con ampia ed articolata motivazione, analoga per altri versi a quella svolta ai danni dell'onorevole Giudice, aveva applicato nei loro riguardi la misura della custodia cautelare.

Onorevoli colleghi, tenete presente che nelle ordinanze annullate il GIP aveva al contrario testualmente affermato quanto ha letto il collega Berselli e che per economicità di tempo non posso rileggere. È comunque auspicabile che questa As-

semblea, come ha già deliberato anche recentemente in casi molto delicati, privilegi la necessità di tutelare l'interesse dell'organo parlamentare alla sua integrità, che è proprio quello di non essere privato della completezza della propria composizione.

In conclusione, il mio convincimento meditato consiste in un invito al voto negativo sulla richiesta di carcerazione. A questo invito si accompagna da parte mia l'auspicio vivissimo, che vale per l'onorevole Giudice come per qualsiasi altro cittadino, che il processo penale abbia il suo regolare corso e porti, in termini ragionevolmente brevi, all'accertamento definitivo dei fatti (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Siamo chiamati ad assumere una decisione su una questione particolarmente delicata, una decisione che sarà comunque sofferta per tutti, una decisione nella quale non si può non provare disagio. Parlo di disagio e non di imbarazzo perché quest'ultimo presupporrebbe la mancanza di convinzione da parte nostra.

Ho voluto fare questa premessa proprio per sottolineare la particolarità della questione sulla quale siamo chiamati a decidere che coinvolge tutti anche sotto altri punti di riferimento. La richiesta di custodia cautelare per un membro del Parlamento non è un fatto normale e deve tener conto di molti aspetti. Per quanto riguarda il collega onorevole Giudice, la decisione che verrà assunta dovrà essere valutata alla luce di considerazioni sul contesto in cui viene collocata la richiesta stessa.

Il contesto è la nuova mafia, è la capillarizzazione, l'estensione del fenomeno mafioso ed il suo radicamento di tipo nuovo in parti consistenti della società e della Sicilia. Ho usato il termine « nuova mafia », anche se è improprio, per sottoporre alla mia e alla vostra attenzione il fatto che il fenomeno criminoso-